

STATUTO

COMETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALAGIANO TA VIA SAN
DOMENICO 38

Numero REA: TA - 175934

Codice fiscale: 02873080739

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-11-2011 - Statuto completo	2
--	---

	da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, da Me	
	letto, con l'allegato, alle parti che lo dichiarano in tutto	
	conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono come per legge	
	alle ore dodici e minuti trenta.	
	Consta di due fogli di cui si sono occupate sei intere pagine	
	e quanto sin qui della presente.	
	F.to: Gianluca PICHIERRI - Annamaria DI BIASE - Daniela, Agata	
	FORLEO - Rossana IACOBINO - Annalisa SORANNA - Giuseppe DISA-	
	BATO Notaio. Vi è il sigillo.	
	Alligato "A" atto n.79 repertorio - n.72 fascicolo	
	S T A T U T O	
	Titolo I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	Articolo 1	
	E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata	
	"COMETA Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S." .	
	Articolo 2	
	La Società ha sede legale in Palagiano, all'indirizzo ri-	
	sultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro	
	delle Imprese, ai sensi di Legge.	
	E' di competenza dell'assemblea dei soci il trasferimento	
	della sede legale, nonché l'istituzione e la soppressione sia	
	in Italia che all'estero, di sedi secondarie, succursali,	
	agenzie ed uffici di rappresentanza.	

	L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede	
	legale nell'ambito dello stesso Comune, nonché istituire e	
	sopprimere ovunque unità locali operative, quali: succursali,	
	filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.	
	Articolo 3	
	La durata della Società Cooperativa è stabilita sino al 31	
	dicembre 2070 e potrà essere prorogata o ridotta con delibera-	
	zione dell'Assemblea.	
	Articolo 4	
	La società cooperativa è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità prevalente e senza fini di specula-	
	zione privata e si ispira ai principi di solidarietà, mutuali-	
	tà e alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica, operando in	
	conformità ad essa.	
	La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale del-	
	la comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	
	dei cittadini, anche con riferimento ai soggetti socialmente	
	svantaggiati (individuati come tali dall'ordinamento giuridi-	
	co), attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, edu-	
	cativi, formativi, disciplinati dai regolamenti, dai piani,	
	dai programmi regionali.	
	La Cooperativa ha quindi per oggetto l'esecuzione dei servizi	
	di rilevanza sociale, anche in conformità dei progetti speci-	
	fici di volta in volta approvati dall'Organo Amministrativo,	
	ovvero affidati per la realizzazione alla Cooperativa da Enti	

privati o pubblici, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, mediante apposite convenzioni, pubblici appalti e contratti.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori stabiliscono con la cooperativa, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge 3 aprile 2001, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni.

La cooperativa può operare anche con terzi.

La società cooperativa potrà:

a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative, ossia il servizio assistenza domiciliare, telesoccorso e teleassistenza, trasporto per soggetti in difficoltà, reinserimento sociale e lavorativo, educativa domiciliare, attività ludico-educative e di cura, attività di laboratori creativi di vario genere, produzione artigianale, informatica, attività didattico-espressive, palestra, cineforum, tempo libero, attività socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali, anche con soggetti

con fragilità sociale;

b) svolgere attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o aspiranti all'avvio di iniziative di piccola impresa o lavoro autonomo, anche a mezzo di corsi di formazione;

c) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi aree attrezzate per verde pubblico, riserve naturali, attività finalizzate al turismo, allo sport e alla comunicazione (telematica, radio e televisiva), servizi di protezione civile e attività di servizio civile e comunque tutti i servizi esternalizzabili dagli Enti locali;

d) collaborare con le famiglie accoglienti e/o affidatarie, disponibili a condividere il percorso di crescita psicoaffettiva ed a fornire supporto psicopedagogico a minori in condizione di disagio per esperienze di trascuratezza, maltrattamento, abbandono, abuso e per tutte le altre forme di diritti negati all'infanzia ed all'adolescenza;

e) organizzare per famiglie volontarie corsi di formazione e momenti di scambio sulle esperienze educative dell'accoglienza.

La Cooperativa è facultata ad acquisire finanziamenti, sia a titolo fruttifero, che infruttifero, presso i propri soci per il conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e nei limiti prefissati dalla delibera C.I.C.R. del 19 luglio 2005, salvo

ulteriori determinazioni legislative e/o ministeriali.

La Cooperativa potrà stabilire Convenzioni con Enti locali, con l'Amministrazione Statale o con altre Amministrazioni ed Enti; richiedere ed avvalersi di contributi, agevolazioni, provvidenze ed interventi disposti da organismi comunitari, statali, regionali, sub-regionali, da Enti locali, da Enti in genere e da privati.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà, strumentalmente, compiere - nel rispetto delle norme vigenti - tutti gli atti e le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, finanziarie, ritenuti necessari o utili a tal fine; per quanto concerne l'attività finanziaria, la Società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre Società ed Aziende, prestare fidejussioni e garanzie reali e svolgere attività di finanziamento in genere, ma solo in via strumentale e non prevalente, per la realizzazione dell'oggetto sociale, con espressa esclusione di ogni esercizio nei confronti del pubblico.

Titolo II

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Articolo 5

Alla Società Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del Codice Civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del Codice

	Civile, in materia di Società a responsabilità limitata, oltre	
	a tutte le leggi speciali in materia riferibili alla Società	
	Cooperativa.	
	REGIME MUTUALISTICO	
	Articolo 6	
	La Società Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività,	
	intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei pa-	
	rametri di scambio mutualistico prevalente, ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2512 del Codice Civile.	
	Pertanto la Società Cooperativa si iscriverà nell'apposito	
	Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente ed il	
	numero di iscrizione verrà indicato negli atti e nella corri-	
	spondenza.	
	Le clausole mutualistiche previste dalla Legge e dal pre-	
	sente Statuto in ordine alla qualificazione di Società Coope-	
	rativa a mutualità prevalente, prevista dall'articolo 2514 del	
	Codice Civile, concernenti:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	

ri;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate, anche per il mantenimento dell'iscrizione nell'apposito Albo di cui al secondo comma dell'articolo 2512 del Codice Civile.

Titolo III

SOCI COOPERATORI

Articolo 7

Il numero dei soci non può essere inferiore a 3 (tre) persone fisiche, ai sensi del primo comma dell'articolo 2522 del Codice Civile.

Possono essere soci esclusivamente persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Società Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della So-

cietà Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società Cooperativa.

Articolo 8

Non possono, in ogni caso, essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Società Cooperativa.

Inoltre, è fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre Società Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente.

Articolo 9

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività di lavoro svolta;

c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore ad Euro 25 (venticinque) cadauna, né superiore complessivamente ad Euro 500 (cinquecento);

d) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i rego-

lamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli
Organi Sociali.

Articolo 10

L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 7) del presente Statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 11

I soci sono obbligati a versare con le modalità e termini
che verranno indicati dall'Organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- la tassa di ammissione che sarà determinata, ai sensi di
Legge, di anno in anno dall'assemblea dei soci, non rimborsa-
bile in alcun caso;
- corrispondere i contributi mensili alle spese, che saranno
fissati con delibera dell'Organo amministrativo.

Inoltre i soci si intendono obbligati a:

- cooperare per il proficuo svolgimento delle attività socia-
li;
- osservare le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti in-
terni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi
sociali.

Titolo IV

RECESSO

Articolo 12

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il
socio:

- a)** che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b)** che venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più
in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c)** qualora si addivenga al cambiamento dell'oggetto sociale o

	del tipo di società;	
	d) qualora intervenga la fusione o la scissione della Società	
	Cooperativa;	
	e) qualora sia deliberata la revoca dello stato di liquidazio-	
	ne;	
	f) qualora sia deliberato il trasferimento della sede legale	
	all'estero;	
	g) qualora sia deliberata l'eliminazione di una o più cause di	
	recesso previste nel presente Statuto;	
	h) qualora intervenga il compimento di operazioni che compor-	
	tano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale oppure	
	una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con rac-	
	comandata alla società Cooperativa.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei	
	motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legitti-	
	mano il recesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'Organo ammi-	
	nistrativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	

della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera dell'Organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ESCLUSIONE

Articolo 13

L'esclusione è pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla Legge nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in Società Cooperativa;

b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 7) del presente Statuto senza la prevista autorizzazione dell'Organo amministrativo;

d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società Cooperativa;

f) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla Società Cooperativa;

g) che senza giustificato motivo non partecipi per più di 3

(tre) volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;

h) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o

contraria agli interessi sociali, senza l'esplicita autorizza-

zione dell'Organo Amministrativo;

i) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-

tabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'arti-

colo 1453 del Codice Civile.

L'esclusione va deliberata dall'Assemblea col voto favore-

vole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti

spettanti a tutti i Soci, escluso dal computo il Socio da san-

zionare.

La delibera deve essere congruamente motivata in ordine ai

fatti specifici che la hanno determinata.

L'esclusione sarà comunicata al Socio a mezzo lettera rac-

comandata con avviso di ricevimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestual-

mente anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60

(sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizio-

ne davanti al Tribunale.

DECADENZA

Articolo 14

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione

nei confronti dei soci interdetti, inabilitati, falliti e di

quelli che abbiano perso i requisiti per la partecipazione alla Società.

MORTE DEL SOCIO

Articolo 15

In caso di morte, gli eredi del socio defunto, limitatamente al coniuge ed ai figli, hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti dal presente Statuto per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'Organo amministrativo.

Articolo 16

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione, la decadenza o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo, ad eccezione:

- delle quote per spese di amministrazione e gestione della Società Cooperativa e delle eventuali altre spese debitamente documentate, il tutto secondo il risultato dell'esercizio sociale nel quale il recesso, l'esclusione, la decadenza diventi efficace o si sia verificata la morte.

La liquidazione delle somme, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, è effettuata dall'Organo Amministrativo entro il termine di 180 (centottan-

ta) giorni dalla data di approvazione del bilancio stesso ed a seguito della richiesta scritta avanzata dal socio receduto, decaduto, escluso o dagli eredi del socio defunto, all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata richiesta, trascorsi cinque anni dal recesso, dall'esclusione, dalla decadenza o dal decesso, comporta la perdita delle somme a qualsiasi titolo versate che saranno devolute al fondo di riserva legale della Società Cooperativa.

Titolo V

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 17

Il patrimonio della Società Cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a)** da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore di Euro 25 (venticinque);
- b)** dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20) del presente Statuto, nonché con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c)** da eventuali riserve non destinate alla copertura di specifici oneri;
- d)** da qualunque liberalità che pervenisse alla Società Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

e) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali;

f) dalla riserva straordinaria;

g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per Legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Società Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

CONFERIMENTI E QUOTE SOCIALI

Articolo 18

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 30 (trenta) ciascuna.

Le quote della Società Cooperativa non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute senza la preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo; esse non possono essere cedute nemmeno agli altri soci con effetto verso la Società Cooperativa.

La quota sociale è nominativa, ma può essere posseduta anche da due soggetti purché entrambi soci regolarmente iscritti nel Libro dei soci della Società Cooperativa.

	Il Socio non può cedere la sua quota per atto tra vivi, se	
	non previo nulla-osta espresso dall'Organo Amministrativo.	
	Circa la procedura da seguire da parte del Socio che inten-	
	de trasferire la sua quota, si fa rinvio all'art.2530 c.c..	
	Contro il diniego, il socio può, entro 60 (sessanta) giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione di-	
	nanzi al Tribunale.	
	ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	Articolo 19	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (tren-	
	tuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio in base ai principi ed	
	alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Co-	
	dice Civile.	
	Gli amministratori documentano in nota integrativa le con-	
	dizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice	
	Civile.	
	Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione	
	nella quale dovranno essere specificatamente indicati i crite-	
	ri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico in conformità con il carattere di coopera-	
	tiva a mutualità prevalente della società.	
	In tale relazione l'Organo amministrativo illustra anche le	
	ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammis-	

sione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società Cooperativa entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.

RIPARTO DEGLI UTILI

Articolo 20

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a)** una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b)** una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla Legge;

- c)** un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo;
- d)** un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- e)** quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per Legge ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Titolo VI

ORGANI SOCIALI

Assemblea

Articolo 21

L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, per lettera raccomandata ovvero con altri mezzi di te-

	lecomunicazione idonei a garantire la prova dell'avvenuto ri-
	cevimento.
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati
	tutti i soci con diritto di voto e tutti i componenti dell'Or-
	gano Amministrativo e di controllo.
	L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o,
	quando lo richiedano particolari esigenze relative alla strut-
	tura ed all'oggetto della Società Cooperativa entro 180 (cen-
	tottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia
	ritenuto necessario dall'Organo amministrativo o ne sia fatta
	richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie
	da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo (1/3)
	dei voti spettanti ai soci cooperatori.
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo en-
	tro 8 (otto) giorni dalla data di presentazione della richie-
	sta stessa.
	Per le decisioni che riguardano:
	- le modifiche all'atto costitutivo e dello Statuto sociale;
	- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti
	dei soci;
	- la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della

liquidazione, la deliberazione dell'assemblea deve essere as-
sunta alla presenza di un Notaio.

Decisione dei soci riuniti in assemblea

Articolo 22

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competen-
za dalla Legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti
che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano
almeno un terzo (1/3) del numero complessivo degli aventi di-
ritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1)** - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-
li;
- 2)** - la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo
amministrativo;
- 3)** - la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sin-
dacale o del revisore;
- 4)** - le modificazioni dello Statuto;
- 5)** - la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo parite-
tico;
- 6)** - l'ammissione dei soci sovventori;
- 7)** - la decisione di compiere operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci;
- 8)** - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento del-
la liquidazione.

	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'arti-	
	colo 2479 bis del Codice Civile.	
	Costituzione dell'assemblea	
	Articolo 23	
	L'assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando intervengono personalmente o	
	per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in	
	prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioran-	
	za assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia, le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le	
	modificazioni dello Statuto, la decisione di compiere opera-	
	zioni che comportano una sostanziale modificazione dell'ogget-	
	to sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,	
	nonché lo scioglimento anticipato e la liquidazione della So-	
	cietà Cooperativa, devono essere adottate, sia in prima che in	
	seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei soci regolarmente iscritti presso la Società Coo-	
	perativa.	
	Diritto di voto e rappresentanza in assemblea	
	Articolo 24	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	

iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di 10 (dieci) deleghe.

Presidenza dell'assemblea

Articolo 25

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico e, in sua assenza, dal vice-presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

	Titolo VII	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Amministratori	
	Articolo 26	
	La Società cooperativa può essere amministrata, alternati-	
	vamente, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione composto da un numero massimo di 5 (cinque) mem-	
	bri, su decisione dei soci in sede di nomina.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'ammi-	
	nistrazione della Società Cooperativa può essere affidata an-	
	che a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio	
	di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	Gli Amministratori restano in carica per il periodo deter-	
	minato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	Organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un Presidente e un vice presidente.	
	Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito	
	enunciati per il Consiglio di amministrazione si intendono as-	
	sorbiti in capo all'Amministratore Unico, se nominato in luogo	

del Consiglio di amministrazione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte
senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Consiglio di amministrazione

Articolo 27

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente
tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare
ovvero quando lo richiedano un terzo (1/3) degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il
luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli
amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con
qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto
ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in
caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deli-
berazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,
quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci
effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di ammi-
nistrazione è necessaria la presenza effettiva della maggio-
ranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la
maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità dei voti, la proposta si intende respin-
ta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società Cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, quinto comma, del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra Società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal Collegio sindacale se nominato, purché la mag-

	gioranza sia sempre costituita da amministratori soci coopera-	
	tori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati	
	dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'as-	
	semblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	Rappresentanza legale	
	Articolo 28	
	La firma sociale e la rappresentanza legale della Società	
	Cooperativa sono affidate anche in giudizio all'Amministratore	
	unico.	
	In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rap-	
	presentanza della Società Cooperativa spetta al Presidente del	
	Consiglio di amministrazione, al vice-presidente ed ai Consi-	
	glieri delegati, se nominati.	
	Titolo VIII	
	COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	Articolo 29	
	Ove si verificassero i presupposti di Legge di cui all'ar-	
	ticolo 2543, comma primo, del Codice Civile, la Società Coope-	
	rativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da	
	3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'as-	
	semblea.	
	L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.	

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a Società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti Organi delle Società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i Sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo

	2399 del Codice Civile.	
	L'Organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausi-	
	liari ed ai dipendenti dei Sindaci l'accesso a informazioni	
	riservate.	
	Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.	
	I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	TITOLO IX	
	SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 30	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992,	
	n.59.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-	
	te del valore nominale non inferiore al doppio della quota mi-	
	nima del socio ordinario.	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei so-	
	ci in occasione della emissione dei titoli le quote dei sov-	
	ventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamen-	
	te previo gradimento dell'Organo amministrativo.	

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo della durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-

	rimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al	
	momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i vo-	
	ti dei soci sovventori verranno computati applicando un coef-	
	ficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di	
	voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione	
	di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera	
	d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-	
	ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul	
	fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che ven-	
	gono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emis-	
	sione dei titoli. Ai soci sovventori non si applicano le di-	
	sposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 31	
	I programmi e le attività realizzati ed i servizi prestati	
	dalla Società Cooperativa sono disciplinati da appositi Rego-	

lamenti statutari, predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica nei confronti dei soci.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 32

Le controversie insorgenti tra i Soci e la Società e quelle promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero nei loro confronti - purchè capaci di formare oggetto di compromesso ai sensi di Legge - saranno risolte da un Arbitro nominato su istanza del Socio più diligente dal Presidente del Tribunale del Circondario in cui si trova la sede sociale.

L'Arbitro giudicherà secondo diritto, in modo rituale.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della Parte soccombente, salva diversa decisione assunta dall'Arbitro.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 33

La Società Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla Legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'as-

semblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso ed ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per Legge.

La Società Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 34

In caso di scioglimento della Società Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

RISTORNI

Articolo 35

Ove l'Assemblea ne deliberi l'erogazione, il socio, ai sensi dell'art.2545 sexies c.c., ha diritto ai ristorni, sulla

base del risultato di esercizio, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Articolo 36

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla Cooperazione, nonché le disposizioni in materia di Società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.to: Gianluca PICHIERRI - Annamaria DI BIASE - Daniela, Agata FORLEO - Rossana IACOBINO - Annalisa SORANNA - GIUSEPPE DISABATO Notaio. Vi è il sigillo.

Copia composta di undici fogli che io sottoscritto Notaio certifico conforme al suo originale.

Si rilascia per uso consentito.

Sava, 22 novembre 2011

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Sava, li 21 novembre 2011

Firmato digitalmente: Giuseppe DISABATO Notaio